

Co.co.co. e lavoratori “digitali”

**D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con
modifiche dalla legge 2 novembre 2019, n. 128**

Alberto Bosco

Dopo le modifiche che erano state introdotte all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 81, da parte del D.L. n. 101/2019, la legge di conversione n. 128/2019, ha ulteriormente modificato le disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Testo originario	Dopo D.L. 101	Dopo legge 128
Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro		
<p>esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.</p>	<p>prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.</p>	
	<p>Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.</p>	

LAVORATORI “DIGITALI”

Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dal 3 settembre 2019, ha innovato le disposizioni in materia di co.co.co. di cui all’art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, introducendo il nuovo Capo *V-bis*, che contiene **norme di tutela del lavoro reso tramite piattaforme digitali**.

Dal 3 novembre 2019, il nuovo testo dell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

NOZIONE DI PIATTAFORMA DIGITALE: con riguardo alla tutela dei lavoratori autonomi che svolgono **attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione** (art. 47-*bis*, co. 2, del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

LAVORATORI INTERESSATI: fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, co. 1, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, **il capo V-bis del D.Lgs. stabilisce livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore** ex art. 47, co. 2, lettera a), del codice della strada (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285), **attraverso piattaforme anche digitali**. L'articolo 2, co. 1, del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, come modificato dalla legge n. 128/2019, di conversione del D.L. n. 101/2019, dispone che “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Articolo 47, co. 2, lettera a)

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria L1e: **veicoli a 2 ruote** la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: **veicoli a 3 ruote** la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: **veicoli a 2 ruote** la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

- categoria L4e: **veicoli a 3 ruote** asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozetta laterale);

- categoria L5e: **veicoli a 3 ruote** simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

- categoria L6e: **quadricicli leggeri**, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a 3 ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i **quadricicli**, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

FORMA CONTRATTO/INFORMAZIONI A LAVORATORE: i **contratti individuali di lavoro** ex art. 47-*bis* – ossia quelli che riguardano i lavoratori autonomi che consegnano beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore ex art. 47, co. 2, lett. a), del codice della strada, attraverso piattaforme anche digitali – **devono essere provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.** Dalla **violazione** di quanto sopra, consegue che:

a) si applica l'art. 4 del D.Lgs. 26.5.1997, n. 152, e **il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti;**

b) la **violazione è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti** previsti dal D.L. 3.9.2019, n. 101 (art. 47-*ter*, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 - Articolo 4 - Misure di tutela

1. In caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5, co. 2, il lavoratore può rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro (oggi ITL) affinché intimi al datore a fornire le informazioni previste dal presente decreto entro il termine di 15 giorni.
2. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione provinciale del lavoro (oggi ITL) si applica al datore la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9-*bis*, co. 3, del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28.11.1996, n. 608. Le omissioni o le inesattezze relative alle indicazioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5, co. 2, sono punite la sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 lire.
3. L'importo delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, co. 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.1993, n. 236.
4. In deroga ai co. 1, 2 e 3, nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni della legge 7.8.1990, n. 241.

MISURA DEL COMPENSO: premesso che quanto si dirà di seguito si applica solo **dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione** (3 novembre 2019), l'art. 47-*quater* del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, prevede che:

a) **i contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto di modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente;**

b) **in assenza di contratti collettivi**, i **lavoratori autonomi** che consegnano beni per conto altrui, in ambito urbano e con velocipedi o veicoli a motore tramite piattaforme digitali **non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e va loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da CCNL di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale;**

c) infine, ai lavoratori va garantita un'**indennità integrativa minima del 10% per il lavoro svolto di notte, nelle festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi** o, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, **con decreto del Ministro del lavoro.**

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE: ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con velocipedi o veicoli a motore tramite piattaforme digitali, si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma. **Sono vietate l'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione** (art. 47-*quinquies*, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

PRIVACY: i dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, e al codice di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, cd. codice privacy (art. 47-*sexies*, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

ASSICURAZIONE INFORTUNI: premesso che quanto di seguito si applica solo una volta **decorsi 90 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione (ossia dal 1° febbraio 2010), i lavoratori "digitali" sono soggetti alla **copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** prevista dal DPR 30.6.1965, n. 1124. **Il premio di assicurazione Inail è determinato ex art. 41 del DPR, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta:** per calcolare il premio, si assume come retribuzione imponibile, ex art. 30 del DPR n. 1124/1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. Infine, ai fini dell'assicurazione Inail, **il committente che usa la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore del DPR n. 1124/1965** (art. 47-septies, D.Lgs. n. 81/2015).

SICUREZZA SUL LAVORO: premesso che, come espressamente previsto dalla legge n. 128/2019, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 101/2019, quanto si dirà di seguito si applica solo una volta che siano **decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** (la cui data di entrata in vigore è il 3 novembre 2019), **il committente che usa la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori addetti alla consegna di merci, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** (art. 47-*septies*, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

OSSERVATORIO MINISTERIALE: per assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle nuove disposizioni, presso il Ministero del lavoro è stato istituito un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori e lavoratori “digitali”, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall'Inps e dall'Inail, gli effetti delle disposizioni sopra riportate e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento. L'attuazione di tali disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente (art. 47-*octies*, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).